

Protezione dei dati nella ricerca genealogica

Occuparsi di genealogia significa consultare numerosi documenti privati o documenti ufficiali presso le diverse autorità cantonali o federali. Per la consultazione e la protezione dei dati vigono norme diverse a dipendenza di cosa si intende consultare, se registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato (p. es. i registri dello stato civile) oppure altri documenti ufficiali. Occorre dapprima distinguere se il genealogista svolge le ricerche presso i diretti interessati o in base a documenti ufficiali.

Ricerca genealogica per interesse personale

Il trattamento e la conservazione di dati personali da parte di una persona fisica per uso personale non sottostà alla legge sulla protezione dei dati (art. 2 cpv. 2 lett. a LPD). Se però i risultati della ricerca vengono pubblicati o comunicati a estranei, si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati.

Comunicazione e pubblicazione dei risultati della ricerca

La pubblicazione (in particolare su Internet) e la comunicazione a estranei necessitano di motivi giustificativi (art. 12 e art. 13 LPD), segnatamente il consenso delle persone interessate. Ai sensi di questa disposizione sono considerati estranei le persone che non fanno parte della stretta cerchia privata o familiare degli interessati.

Inoltre va considerato che, ad esempio, la pubblicazione di dati personali delle persone decedute può violare i diritti della personalità dei discendenti; anche in questo caso occorre un motivo giustificativo.

Ricerche presso i diretti interessati o terzi

Vale il principio che dati personali di persone ancora in vita debbano sempre essere raccolti presso queste ultime. Se la ricerca genealogica è svolta presso i diretti interessati o terzi (parenti o conoscenti) è applicata la legge sulla protezione dei dati. Essa stabilisce che chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate (art. 12 cpv. 1 LPD). Detta persona non ha in particolare, senza motivo giustificativo, il diritto di trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà (art. 12 cpv. 2 lett. b LPD). Quali possibili motivi giustificativi l'articolo 13 capoverso 1 LPD cita il consenso della persona lesa, un interesse preponderante privato o pubblico o una legge.

Ricerche in registri dello stato civile o in altri registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato

La legge sulla protezione dei dati non si applica ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato (art. 2 cpv. 2 lett. d LPD). Sono compresi anche i registri dello stato civile, utilizzati soprattutto nelle ricerche genealogiche. Questo non significa tuttavia che nelle ricerche dei registri dello stato civile non si debba prestare attenzione agli interessi della protezione dei dati. La consultazione dei registri di stato civile è disciplinata nell'ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.1). Essa stabilisce che per le persone private non esiste per principio alcun diritto alla consultazione del registro dello stato civile. Qualora non sia possibile ottenere i dati dalla persona interessata o non si possa ragionevolmente pretenderlo, l'autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la divulgazione di dati personali ai fini di una ricerca riguardante persone (art. 29a cpv. 2 OSC). Detta autorizzazione è sempre vincolata a oneri allo scopo di garantire la

protezione dei dati. Si raccomanda di inoltrare una domanda scritta e motivata all'autorità di vigilanza del Cantone in cui si effettuano le ricerche.

Se i dati frutto delle ricerche devono essere integrati in una cronaca familiare e di conseguenza resi noti a terzi, occorre ottenere - sempre come caso d'applicazione della legge sulla protezione dei dati - il consenso delle persone interessate. Qualora il consenso sia rifiutato, i dati devono essere distrutti immediatamente.

Ricerche in altri documenti ufficiali

Nella fattispecie la LPD è applicabile soltanto ai dati divulgati da organi federali, mentre la divulgazione di dati personali da parte di autorità cantonali sottostà al diritto cantonale sulla protezione dei dati. La situazione giuridica nei Cantoni è variegata. Pertanto, è comunque opportuno inoltrare all'autorità cui sono chieste le informazioni una domanda motivata scritta per la consultazione e informarsi presso di essa in merito alla situazione giuridica.

In relazione alla comunicazione di informazioni da parte di organi federali vale quanto segue:

Qualora la persona interessata sia deceduta, l'articolo 1 capoverso 7 OLPD prevede che le informazioni siano rilasciate se il richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi.

L'interesse è in particolare giustificato in caso di stretta parentela con la persona deceduta. Secondo tale disposizione, ai fini della ricerca genealogica occorre di norma prendere in considerazione una domanda d'informazione concernente parenti deceduti (se non esiste una necessità di mantenere il segreto per rispetto dei famigliari).

Qualora la persona interessata non sia deceduta, la comunicazione dei dati avviene conformemente all'articolo 19 LPD (e eventualmente secondo le disposizioni del diritto sull'archiviazione). Secondo quest'ultima disposizione gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se ne esistono i fondamenti giuridici. La comunicazione di dati di persone in vita allo scopo di ricerca genealogica non è tuttavia disciplinata in nessun testo legislativo e perciò non è ammessa. In via eccezionale gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche senza l'esistenza di un fondamento legale, a condizione che non siano lesi i principi generali della legge sulla protezione dei dati. La ricerca genealogica può giustificare una simile eccezione, una valutazione conclusiva è possibile soltanto in base alla situazione del caso singolo. Anche in questo caso occorre inoltrare una domanda alle autorità competenti.